

Prot.2287/2024

Roma, 23 ottobre 2024

- Associazioni e Società sportive
Affiliate Fisr
- Consiglio Federale
- Commissioni di disciplina
- Comitati e Delegazioni
Regionali Fisr
- Delegazioni territoriali

OGGETTO: Rimborso spese forfettario per volontari sportivi in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FISR, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i.

Nell'art. 29 c.2 del D.Lgs 36 del 2021, come novellato dalla legge 106/2024 di conversione del Decreto legge 71/2024 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari sportivi che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, attribuendo alle Federazioni l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso.

Al riguardo si precisa che le suddette disposizioni prevedono che le associazioni/società sportive che organizzano manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FISR e che si avvalgono della collaborazione di volontari per la realizzazione degli stessi possono riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di € 400,00 mensili.

Alla luce di quanto sopra, al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività sportive delle società affiliate alla FISR, considerato che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a riconoscere ai volontari sportivi le spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'associazione/società sportiva, i competenti Organi della FISR, con apposita deliberazione, hanno stabilito quanto segue con decorrenza immediata:

- 1) **introduzione del rimborso spese forfettario**, è prevista la possibilità di corrispondere tale rimborso forfettario in favore dei volontari che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FISR svolte anche nel proprio comune di residenza.

2) tipologie di spese rimborsabili: Il riconoscimento ai volontari sportivi del citato rimborso è previsto per le seguenti tipologie di spesa:

- spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico prima/durante/dopo lo svolgimento degli stessi;
- spese di vitto durante l'attività di volontariato;
- spese di alloggio, se necessarie, in caso di eventi o manifestazioni in cui l'impegno richiesto al volontario, per motivi legati alla distanza e/o incolumità, dello stesso, non gli consenta il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata;
- altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta necessarie per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva,

3) Attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso:

- attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- attività di promozione e comunicazione svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi.

4) Importo mensile del rimborso spese forfettario: è definito nella misura massima prevista dalla suddetta normativa pari ad €400,00 (quattrocento/00) complessivi e può essere riconosciuto esclusivamente in occasione di manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti dalla FISR (detto limite deve tenere conto delle somme percepite da più soggetti eroganti). Tale importo, determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti deve tenere conto, relativamente alla manifestazione o evento riconosciuto dalla FISR: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione;

5) Modalità di comunicazione dei dati dei volontari: Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Tali rimborsi forfetari di spese **non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia:**

- **concorrono al superamento della franchigia annua** sia a livello previdenziale (euro 5.000), che a livello fiscale (euro 15.000) dei lavoratori sportivi;
- al superamento della franchigia dei 5.000 euro **diventano base imponibile previdenziale.**

Si ricorda che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

